



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI EX ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
AGGIORNAMENTO 2019**

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo con verbale del 7/03/2019 n° 2/2019

**ART. 1
(OGGETTO)**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina i presupposti, i criteri, le procedure e le forme di pubblicità per il conferimento di incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il conferimento di incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione è disciplinato nel Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO I DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

ART. 2

(PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)

1. L'Automobile Club, in conformità ai principi generali regolanti il pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti purché rispondenti a compiti istituzionali dell'Ente, esclusivamente per motivi straordinari e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente.
3. Possono essere conferiti incarichi individuali ai sensi dell'art. 1 in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto dell'incarico deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati dell'Ente, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

- b) deve sussistere la comprovata mancanza, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, allo svolgimento dell'incarico;
 - c) devono essere preventivamente determinati i contenuti, i criteri e la durata per lo svolgimento dell'incarico;
 - d) il compenso deve essere determinato almeno nel massimo e proporzionale rispetto all'attività da svolgere e/o alla complessità della materia.
 - e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in relazione ai requisiti professionali richiesti.
4. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

ART. 3 (ESCLUSIONI)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno, dei comitati e degli organismi indipendenti di valutazione, nonché delle commissioni statutarie e previste dai regolamenti interni dell'Ente o altre commissioni previste dalla legge;
 - b) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale, in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici, persone o strutture interne all'Ente a ciò deputate; rientra in tale categoria l'incarico che l'Ente deve affidare per il responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa che è obbligatoria affinchè l'Ente stesso possa operare come Agente Generale della Sara Assicurazioni Spa.
 - c) ad incarichi affidati a professionisti i cui requisiti sono definiti da normative speciali.

ART. 4 (DIVIETO DI CONFERIMENTO DI INCARICO)

1. In attuazione dell'art. 5, comma 9, D.L. 95/2012, è fatto divieto di attribuire incarichi di studio o consulenza, se non a titolo gratuito e di durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile, a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

ART. 5 (REQUISITI DEI SOGGETTI INCARICATI)

1. Gli incarichi possono essere affidati esclusivamente ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione.
2. Non occorre il possesso del titolo di laurea e di specializzazione universitaria in caso di incarichi riferiti a:
 - a) attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali, quali, ad esempio, gli insegnati ed istruttori di scuola guida per lo svolgimento di corsi di educazione stradale;

- b) attività che devono essere svolte da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali;
- c) attività di carattere informatico;
- d) supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- e) servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (cd. Legge Biagi).

ART. 6 (COMPETENZA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)

1. Il ricorso ad incarichi esterni è autorizzato dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza o necessità, dal Presidente, fermo restando la sussistenza dei presupposti, condizioni e requisiti di cui ai precedenti articoli.
2. Il provvedimento autorizzativo deve dare sempre atto del preventivo accertamento dell'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, indicando adeguatamente le motivazioni che giustificano il ricorso all'incarico esterno nonché l'oggetto della prestazione.

**ART. 7
(PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)**

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare elevati livelli di professionalità, gli incarichi sono conferiti, di norma, in esito a procedure di selezione, con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno e necessario, successivo colloquio.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Direttore o il Responsabile del Procedimento predispone un avviso, da pubblicare sul sito internet istituzionale nonché attraverso ogni altra modalità ritenuta opportuna, per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) il termine entro cui gli interessati debbono presentare la domanda ed il curriculum vitae;
 - c) i criteri predeterminati per la valutazione comparativa delle domande quali, a titolo di esempio: titolo di studio, possesso di requisiti professionali attestati dalla iscrizione in albi, abilità professionali riferite allo svolgimento dell'incarico, precedenti esperienze documentate, disponibilità temporale, tempi di realizzazione dell'incarico, precedenti esperienze analoghe presso l'ACI o l'Automobile Club; contenuti della proposta operativa, compenso, ecc.
 - d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - e) il tipo di rapporto contrattuale con l'Ente per lo svolgimento dell'incarico.
3. L'Ente, anche attraverso apposita commissione, svolge la valutazione comparativa dei curricula presentati e l'esito degli eventuali colloqui.

ART. 8 (CASI DI DEROGA ALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, gli Organi dell'Ente possono conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione nei seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta la procedura selettiva di cui al precedente art. 7;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate, da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni specialistiche che per loro natura o per l'oggetto dell'attività siano incomparabili, qualora si motivi la scelta dell'affidamento diretto con la necessità di acquisire tale prestazione (ad es. prestazioni artistiche o culturali);
- d) per prestazioni specialistiche di natura legale amministrativa, contabile, fiscale su materie che rivestano particolare complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente o alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale;
- e) per prestazione occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine prefissato dall'amministrazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile al rimborso spese (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la pubblicazione di traduzioni, lo svolgimento di lezioni in materia di educazione stradale);
- f) quando la materia oggetto dell'incarico non si limiti alla competenza dell'Automobile Club, ma sia rilevante a livello dell'intera Federazione dell'ACI e, pertanto, il consulente sia scelto su indicazione dell'Ente federante;
- g) per prestazioni di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- h) per la partecipazione di esperti o testimonial, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze, convegni e seminari e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- i) nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in merito agli affidamenti diretti per le soglie inferiori a € 40.000.

ART. 9

(OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI DI INCARICO)

1. Prima che l'incarico abbia inizio, il Direttore acquisisce, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 33/2013 e art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001:
 - a) il curriculum vitae dell'incaricato;
 - b) la dichiarazione, resa dall'incaricato sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - c) la dichiarazione, resa dall'incaricato, di assenza di conflitto di interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico.
2. Sulla base della documentazione acquisita il Direttore rilascia una attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e, in caso di esito favorevole, dà seguito al conferimento come previsto nel successivo articolo.
3. In esito al conferimento dell'incarico, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, si procede alla pubblicazione, nella apposita sezione del sito internet istituzionale

- dell’Ente, della seguente documentazione: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- b) il curriculum vitae dell’incaricato;
 - c) la dichiarazione sullo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
 - e) l’attestazione di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore comunica nei tempi previsti al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso la piattaforma telematica “Perla.PA”, l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
 5. Le pubblicazioni e comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi, ai sensi dell’art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 6. Ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli atti relativi agli incarichi di consulenza ed agli incarichi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza che comportino indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate superiori a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti.
 7. Sono qualificati come “consulenze” gli incarichi che prevedono lo studio e la soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; gli studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

ART. 10

(CONTRATTO DI INCARICO)

1. In esito agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, il Direttore affida l’incarico anche attraverso stipula in forma scritta di contratto di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa, o attraverso lettera di incarico, indicando: a) generalità del contraente;
 - b) oggetto della prestazione;
 - c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche;
 - d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell’incarico;
 - f) l’ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l’inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa dell’ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.
 3. L’incarico non comporta la possibilità di rappresentare l’Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

4. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantire continuità nello svolgimento.
5. Non è ammesso il rinnovo automatico del contratto di collaborazione.
6. L'eventuale proroga del contratto stipulato può avvenire, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, escluso ogni incremento del medesimo.
7. Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale insieme alle dichiarazioni, attestazioni e documenti di cui all'art. 9 comma 3.

ART. 11

(VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO)

1. Il Direttore o il Responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore o il Responsabile del procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore o il Responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Fatte salve le maggiori o diverse forme di verifica previste nell'atto di conferimento o nel contratto, l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli eventuali risultati raggiunti.
5. Per gli incarichi che prevedono lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione costituisce requisito essenziale la consegna all'amministrazione di una relazione scritta nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

ART. 12

(PAGAMENTI)

1. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto / prestazione secondo le procedure di pagamento dell'Ente e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salvo diversa pattuizione fra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.
2. Il pagamento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'AC, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti ai precedenti articoli, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

3. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo, comunque il risarcimento dei maggiori danni.
4. Per il pagamento trovano applicazione le procedure previste nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili” dell’Ente, emanato ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO

ART. 13 (CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di incarichi di patrocinio legale, di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Ente per ogni singola controversia di fronte alle Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono esclusi gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali.
2. La decisione in ordine all’azione o alla resistenza in giudizio è assunta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
3. Nel rispetto dei principi di economicità dell’azione amministrativa, l’Ente mantiene comunque la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
4. Gli incarichi di assistenza legale sono conferiti nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo anche conto dell’attività già svolta per l’Ente e dei risultati conseguiti in precedenti affidamenti.
5. Nel caso in cui si renda necessario affidare incarichi di assistenza dell’Ente in giudizio, fatti salvi i casi di cui al comma 7, il professionista può essere scelto ed individuato attingendo, ove possibile in relazione all’oggetto dell’incarico ed alla peculiarità della materia, dall’Albo degli avvocati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rotazione tra gli avvocati iscritti nell’Albo;
 - b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto quali procedure esecutive rispetto al processo di cognizione o giudizi di impugnazione rispetto al grado precedente, ecc.);
 - c) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
6. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti scelti *intuitu personae* per giudizi di rilevante importanza e/o rilevanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.
7. Nei casi di cui al comma precedente, possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, al fine di integrare competenze specialistiche necessarie per la migliore conduzione del giudizio.

ART. 14

(OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI DI INCARICO)

1. Anche per tali incarichi, devono essere acquisite le dichiarazioni e documenti ed assolte le forme di pubblicità e di comunicazione previste al precedente art. 9, comma 3 e 10 comma 8.

ART. 15

(FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI)

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico, Delibera Presidenziale – Delibera del Consiglio Direttivo – dovrà contenere:
 - a) il valore (se determinabile) e l'oggetto della causa;
 - b) il riferimento, per la determinazione del compenso professionale, alle disposizioni e tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
 - c) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - d) l'impegno del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico forense, del codice di comportamento dell'Ente, nonché del presente Regolamento;
 - e) l'impegno di tenere aggiornato l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.).
2. Nel caso di espressa delega del Consiglio Direttivo o del Presidente, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Direttore.

ART. 16

(RINVIO AL CODICE DI DEONTOLOGIA FORENSE)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.